



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

già Provincia Regionale di Enna (L.R. n. 15/2015)
C.F. 80000810863 – Tel. 0935521111 – Fax 0935500429

SETTORE III “ Territorio – Pianificazione – Ambiente - Lavori Pubblici”

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recepito con Legge
Regionale n. 8 del 17/05/2016

Aggiornato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017)

Allegato alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____
composto da n. 15 articoli

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Am bito di applicazione
- Art. 3 - Personale destinatario
- Art. 4 - Limite individuale ai compensi da corrispondere
- Art. 5 - Costituzione del fondo dell'incentivo per le funzioni tecniche
- Art. 6 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti
- Art. 7 - Quantificazione dell'incentivo per le funzioni tecniche
- Art. 8 - Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo incaricato per l'esecuzione di lavori
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo incaricato per acquisizione di servizi e forniture
- Art. 10 - Modalità di corresponsione dell'incentivo
- Art. 11 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 12 - Polizza assicurativa per i dipendenti
- Art. 13 - Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo del Dlgs. 50/2016
- Art. 14 - Entrata in vigore del presente regolamento - Norma transitoria

- Art. 15 - Disposizione finale

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016
recepito con legge regionale n. 8 del 17/05/2016
aggiornato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017)

Articolo 1 - Oggetto

1.1. Il presente regolamento, definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, in attuazione del comma 2 dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

2.1. L'ambito di applicazione del presente regolamento è relativo alla programmazione delle opere, all'esecuzione dei lavori, alle acquisizioni di forniture e servizi così come indicati dal D. Lgs. 50/2016.

2.2. Sono compresi nel campo di applicazione gli appalti di lavori, servizi e forniture, anche acquisiti tramite accesso al mercato elettronico, nonché gli appalti misti comprendenti lavori, servizi e forniture, e gli affidamenti diretti anche di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, purché provvisti di elaborati tecnici, sempreché le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 siano state effettivamente previste nei relativi quadri economici e siano stati affidati in seguito all'espletamento di una procedura comparativa, ed ancora, per i quali sia previsto un collaudo finale o atto equipollente.

2.3. Restano esclusi dall'incentivo tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di forniture/servizi di importo inferiore a € 10.000,00, qualificate come ordinarie per le quali non è necessaria attività progettuale.

2.4. Nel caso di project financing, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Articolo 3 - Personale destinatario

3.1 Gli incentivi di cui al presente regolamento sono destinati, nei modi e nelle percentuali stabiliti nei successivi articoli, ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni relative alla programmazione dell'opera, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, alla redazione dei bandi di gara, all'esecuzione delle procedure di gara, alla direzione dei lavori e dell'esecuzione, (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), al collaudo tecnico-amministrativo ovvero regolare esecuzione o verifica di

conformità. Tali funzioni sono assimilabili alle seguenti figure (di cui ai rispettivi articoli del Codice dei Contratti):

- a) Responsabile Unico del Procedimento
- b) Supporto tecnico al Responsabile del Procedimento;
- c) Personale preposto alla programmazione della spesa;
- d) Personale preposto alla Verifica della progettazione;
- e) Direttore dei Lavori (e/o l'ufficio di Direzione lavori)
- f) Responsabile dell'esecuzione del contratto per la fornitura di beni e/o servizi;
- g) Cdaudatore

3.2. E' istituire gruppi di lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli artt.30,31,32 del D.lg. 267/2000, questi partecipano alla ripartizione del fondo incentivo.

3.3. Due o più funzioni svolte dallo stesso dipendente sono remunerate in modo cumulativo.

3.4. Nelle individuazioni del personale a cui affidare incarichi le cui funzioni prevedono remunerazione di incentivi di cui al presente regolamento, l'Amministrazione procederà rispettando il principio di rotazione mediante un'equa distribuzione ed in funzione delle professionalità disponibili.

3.5. Ai sensi dell'articolo 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza viene riconosciuta, su richiesta, una quota parte non superiore ad un quarto di quella prevista.

3.6. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia.

3.7 Il presente regolamento si applica agli appalti di forniture e servizi solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione e viene redatto uno specifico capitolato d'appalto.

Articolo 4 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

4.1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5 - Costituzione del fondo dell'incentivo per le funzioni tecniche

5.1. L'incentivo per le funzioni tecniche è compensato con una percentuale non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura ed è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

5.2. Tale incentivo è sempre commisurato all'importo lordo del lavoro, servizio, fornitura a cui si riferisce, senza alcuna decurtazione in funzione dei ribassi.

5.3. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.

5.4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione, master, corsi di specializzazione, corsi di qualificazione e di aggiornamento nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Università o Istituti scolastici superiori o Enti legalmente riconosciuti e accreditati.

5.5. Ai sensi del comma 526 della Legge 205/2017 che introduce il nuovo comma 5 bis all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, i costi degli incentivi per le funzioni tecniche vanno inseriti nei capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture e non sono inclusi nel tetto di spesa del personale né nel fondo del salario accessorio.

Articolo 6 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

6.1. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

Articolo 7 - Quantificazione dell'incentivo per le funzioni tecniche

7.1. La quantificazione della somma spettante agli incentivi per le funzioni tecniche avverrà con il provvedimento dell'impegno di spesa e sarà desunta da quella specificatamente inserita nel quadro economico di spesa di ogni lavoro, servizio o fornitura.

7.2. L'entità dell'incentivo, la cui base può essere aggiornata in base ai provvedimenti del legislatore, viene stabilita nella seguente maniera:

- a)** per lavori, servizi e forniture fino al doppio delle soglie di cui all'art. 35, comma 1, del Codice dei Contratti = 2 %;
- b)** per lavori, servizi e forniture compresi tra 2 e 4 volte le soglie di cui all'art. 35, comma 1, del Codice dei Contratti = 1,80 %;
- c)** per lavori, servizi e forniture superiore a quattro volte le soglie di cui all'art. 35, comma 1, del Codice dei Contratti = 1,60 %

7.3. L'ammontare complessivo delle somme, comunque individuate dalle percentuali sopra riportate, costituiscono il totale del fondo da cui derivano l'ottanta e il venti per cento.

Articolo 8 - Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo incaricato per l'esecuzione di lavori

8.1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per la realizzazione di un lavoro saranno attribuiti alle figure individuate in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, specificando che in mancanza di collaboratori la quota verrà assorbita interamente dal Responsabile dell'Unità.

Tabella A			
	Figura	% parziale	% totale
A	Unità del Responsabile del procedimento		40
	Responsabile del procedimento	30	
	Ufficio di supporto al Responsabile del procedimento	7	
	Programmazione della spesa	1	
	Predisposizione atti di gara	1	
	Assistenza amministrativa del RUP alle fasi di gara	1	
B	Valutazione preventiva dei progetti		10
	Verifica dei progetti (livello definitivo)	5	
	Verifica dei progetti (livello esecutivo)	5	
C	Ufficio di Direzione dei lavori		35
	Direttore dei lavori	25	
	Collaboratori del Direttore dei Lavori – Direttore operativo	7	
	Collaboratori del Direttore dei Lavori – Ispettore di cantiere	3	
D	Ufficio di Cdlauto		15

	Collaudatore tecnico amministrativo e/o commissione	9	
	Collaudatore statico	6	
	Totale		100

8.2. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi e indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Ente.

Articolo 9- Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo incaricato per acquisizione di servizi e forniture

9.1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per l'acquisizione di servizi e forniture saranno attribuiti, alle figure professionali effettivamente implicate, applicando le seguenti percentuali, specificando che in mancanza di collaboratori la quota verrà assorbita interamente dal Responsabile dell'Unità:

	Tabella B		
	Figura	% parziale	% totale
A	Unità del Responsabile del procedimento		50
	Responsabile del procedimento	35	
	Ufficio di supporto al Responsabile del procedimento	9	
	Programmazione della spesa	2	
	Predisposizione atti di gara	2	
	Assistenza amministrativa del RUP alle fasi di gara	2	
B	Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del contratto		35
	Direttore dell'Esecuzione del contratto	30	
	Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione del contratto	5	
C	Ufficio di Collaudo		15
	Collaudo / Certificato di egolare Esecuzione	15	
	Totale		100

Articolo 10- Modalità di corresponsione dell'incentivo

10.1 La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica di quanto previsto al precedente articolo 4 in ordine al limite individuale ai compensi da corrispondere e sulla base della presentazione di apposite notule redatte e sottoscritte dal dipendente interessato riportanti l'attestazione di

conferma di avvenuta prestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento e vistate dal Dirigente.

10.2. Per le attività riferite alla realizzazione di opere o lavori, all'acquisizione di beni e di servizi, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per i lavori:

a1) per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'espletamento di ciascuna fase e previa copertura finanziaria dell'opera.

a2) per l'attività del RUP ed eventuale supporto tecnico-amministrativo il complessivo importo è così corrisposto anche in misura parziale, secondo l'avanzamento del procedimento e, precisamente, al completamento delle seguenti fasi:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica..... 10%;
- Verifica, approvazione tecnica e validazione (ove il progetto è posto a base di gara) del progetto definitivo..... 20%;
- Verifica, approvazione tecnica e validazione del progetto esecutivo25%;
- Supervisione alla direzione lavori ed alla sicurezza 40%;
- Fase di collaudo fino all'emissione del relativo certificato 5%.

a3) per la direzione lavori e dell'ufficio di direzione lavori gli incentivi spettanti sono liquidati anche in misure parziali secondo l'avanzamento del procedimento fino alla concorrenza del 70% dell'avanzamento dei lavori, mentre, il restante 30% all'atto di approvazione degli atti di collaudo.

a4) per le attività di collaudo la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione del relativo atto di collaudo.

b) per l'acquisizione di beni e di servizi: per le l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta secondo l'avanzamento del procedimento a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

10.3. Eventuali risparmi, derivanti dal mancato svolgimento da parte dei dipendenti di alcune attività, comporterà una economia di spesa.

Articdo 11 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

11.1 Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con dipendenti dell'Ente e di altre amministrazioni), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere nella misura indicata nelle suddette tabelle sia per le attività svolte effettivamente dalla struttura interna o da personale di altre amministrazioni.

Articolo 12 - Polizza assicurativa per i dipendenti

12.1 Per lo studio, la progettazione, la verifica, la validazione, le attività del RUP e della Direzione Lavori, il collaudo o le altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, anche in forma mista, l'Ente assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

Articolo 13 - Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo del D.Lgs.

50/2016

13.1. Il Dirigente, previo formale contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 3.

13.2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi o di costi o di ambedue, dipendenti dalle volontà delle figure preposte e non da cause di forza maggiore, per le attività previste dall'art. 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione incentivo pari al 20%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione incentivo pari al 30%.

13.3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

Articdo 14 - Entrata in vigore del presente regolamento - Norma transitoria

14.1 Il presente regolamento stabilisce la ripartizione degli incentivi da liquidare agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016.

14.2 Restano in vigore le modalità relative al Regolamento vigente al momento dell'incarico per quelli conferiti in precedenza.

14.3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Articolo 15 - Disposizione finale

15.1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. In particolare le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.